



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio II - Assunzioni e mobilità del personale non dirigente

IL CAPO DIPARTIMENTO

PREMESSO che con circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 69323 del 19/09/2025 è stata avviata la procedura di mobilità per l'acquisizione delle istanze di trasferimento del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii. alla quale ha partecipato anche il personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, non in possesso del requisito minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 2 anni;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 2 della legge 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto che, per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco possono essere disposti a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede;

VISTO l'art. 14, comma 2 della legge n. 42/2025 in cui è previsto che "Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede."

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, il personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti di cui all'allegato Elenco 2, che è parte integrante del presente decreto, non in possesso del sopra citato requisito minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, che ha partecipato alla procedura di mobilità ordinaria di cui alla circolare n. 69323 del 19/09/2025 in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, è trasferito, con decorrenza 27/10/2025 nelle sedi indicate di fianco a ciascun nominativo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
Visconti

Di